

CONCESSIONE DI BENI MOBILI CULTURALI AI SENSI DELL'ART. 106 D. LGS. 42/04.

SOGGETTO CONCEDENTE: Comune di Reggio Emilia (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale 00145920351, rappresentato dal Dott. Nando Rinaldi nella sua qualità di Dirigente del Servizio Servizi Culturali e Direttore dei Musei Civici.

SOGGETTO CONCESSIONARIO: Unindustria Reggio Emilia (di seguito denominata Concessionario), con sede legale in Reggio Emilia, via Toschi 30/a, C.F. n. 80010770354 rappresentata dalla Sig.ra Roberta Anceschi identificata come da documento d'identità allegato al presente contratto.

1) OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la concessione d'uso, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 42/04, delle opere d'arte di proprietà del Comune di Reggio Emilia la cui consistenza ed il cui valore sono esattamente individuati nell'elenco allegato A della presente concessione.

2) FINALITA'

Il concessionario s'impegna a detenerli con la finalità esclusiva di esporli presso la propria sede di Via Toschi, 32, in appositi, adeguati spazi, individuati in accordo con la Direzione dei Musei Civici del Comune, in modo da consentirne la fruizione pubblica ed il mantenimento della loro destinazione culturale; ciò per tutta la durata della presente concessione. È vietato il perseguimento, in qualsiasi modalità, di fini commerciali o di lucro.

3) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in mesi 36 a decorrere dal 1° dicembre 2024, fermo restando il completamento dell'iter di autorizzazione da parte delle autorità competenti.

4) CANONE CONCESSORIO

Il canone della concessione è pari ad € 32.310,00 oltre IVA 22%, da versarsi in rate annuali di € 10.770,00 ciascuna (oltre iva) a seguito del ricevimento della fattura. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fatturazione attraverso il canale PagoPA.

5) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' espressamente vietato al concessionario concedere a sua volta ad altri l'uso dei beni, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, con o senza corrispettivo. Nel caso i beni venissero richiesti da terzi per esposizioni presso altre sedi, ciò potrà avvenire solo su espresso consenso scritto da parte del Comune di Reggio Emilia. Il concedente potrà invece, previo semplice preavviso scritto, ottenere la riconsegna temporanea delle opere per l'esposizione in mostre o rassegne d'arte, anche all'estero, con la correlata sospensione degli obblighi di custodia e assicurazione qui previsti a carico del concessionario.

6) CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Concessionario dichiara di conoscere il valore culturale dei beni, le attuali condizioni ed il loro stato di conservazione e di accettarli come tali. I beni gli verranno pertanto consegnati nello stato di fatto in cui si trovano e dovranno essere custoditi con la massima diligenza e cura.

Al termine della concessione (anche in ipotesi di cessazione anticipata per qualsiasi causa), i dipinti saranno riconsegnati nello stesso stato di conservazione, salvo il normale deperimento.

Il Concessionario si impegna a rifondere al Comune i danni eventualmente riscontrati ai beni, che al momento della riconsegna saranno periziati e documentati nel verbale redatto in tale sede.

7) ONERI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Gli eventuali interventi ordinari di conservazione e restauro, così come quelli a carattere straordinario, che si dovessero rendere necessari per violazione degli obblighi di custodia e di conservazione del concessionario, sono a carico di quest'ultimo.

Tutti gli interventi sono subordinati alla preventiva autorizzazione della competente soprintendenza e saranno effettuati sotto la supervisione della Direzione dei Musei Civici di Reggio Emilia.

Anche in funzione di ciò, al concedente è consentito in ogni momento di procedere, o far procedere, alla ricognizione delle opere ed alla verifica dello stato di conservazione.

In particolare, in conformità alle condizioni poste dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, (autorizzazione n. PG del allegata al presente accordo ALL. B):

- I beni dovranno essere collocati lontano da fonti di calore e di luce;
- in ambienti sorvegliati;
- la movimentazione e il trasporto delle opere dovranno essere a cura di ditta specializzata con assicurazione da "chiodo a chiodo".

8) RESPONSABILITA'

Il Concessionario é costituito custode dei beni assegnatigli e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ad essi da lui stesso o da persone terze.

A garanzia e copertura dei danni sopra descritti, il Concessionario dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa, che preveda massimali adeguati, contro il furto, l'incendio, gli atti vandalici ed ogni altro rischio, nessuno escluso, che potrebbe dissolvere o solo ridurre la proprietà ed il valore delle opere. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della concessione e dovrà essere consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto.

Tutti i rischi e le responsabilità – ivi comprese quelle di trasporto ed eventuale furto – graveranno sul concessionario, fino al momento in cui ciascuna opera non sia stata riconsegnata e collocata a cura del concessionario stesso nel luogo cui è destinata.

9) SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il Concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali presso cui i beni si trovano a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

10) SPESE CONTRATTUALI

La presente concessione sarà registrata solo in caso d'uso su richiesta della parte interessata.

Le spese di registro saranno sostenute dalla parte richiedente.

11) IPOTESI DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Sono causa di decadenza dalla concessione, il mancato pagamento del canone concessorio (art. 4) l'utilizzo difforme dei beni rispetto alla finalità indicata nell'art. 2), la sub-concessione dei beni a terzi (art. 5) e qualsiasi altra inadempienza degli obblighi derivanti dalla presente concessione.

Il Concedente, a mezzo di lettera raccomandata A.R o via PEC intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Il mancato adempimento nei termini fissati produrrà la decadenza dalla concessione.

12) FORO COMPETENTE

Le parti concordano che tutte le controversie inerenti e conseguenti al presente contratto siano di competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

13) ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Concessionario elegge il proprio domicilio in Reggio Emilia, Via Toschi, 30/a , il Concedente in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1.

14) MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il Concedente

Dott. Nando Rinaldi

Per il Concessionario

La Presidente Roberta Anceschi